



In 1^a Classe Camper

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER AUTOCARAVAN.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	Pag.	3 di 62
GLOSSARIO	Pag.	4 di 62
SEZIONE I		
Norme comuni a tutte le Sezioni	Pag.	8 di 62
SEZIONE II - Responsabilità civile veicoli		
Responsabilità Civile veicoli	Pag.	15 di 62
Formule di personalizzazione della tariffa	Pag.	21 di 62
SEZIONE III - Danni	Pag.	22 di 62
Furto	Pag.	22 di 62
Incendio	Pag.	22 di 62
Atti vandalici - Eventi sociopolitici e Calamità naturali	Pag.	22 di 62
Kasko	Pag.	23 di 62
Collisione	Pag.	23 di 62
Cristalli	Pag.	23 di 62
Delimitazioni	Pag.	23 di 62
Formula Uno	Pag.	24 di 62
Formula Due	Pag.	25 di 62
Garanzie Aggiuntive	Pag.	29 di 62
SEZIONE IV - Assistenza	Pag.	34 di 62
SEZIONE V - Tutela Legale	Pag.	45 di 62
SEZIONE VI - Infortuni	Pag.	53 di 62
APPENDICE NORMATIVA	Pag.	59 di 62

In 1ª Classe Camper

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PER VEICOLI A MOTORE
AUTOCARAVAN



GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia Assistenza vale la definizione riportata nella specifica Sezione.

Carrozzeria convenzionata: Carrozzeria con la quale Italiana Assicurazioni ha un accordo che prevede da parte di quest'ultima la liquidazione diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito un danno risarcibile a termini di contratto. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile presso gli intermediari o sul sito internet.

Carta Verde: Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati.

Codice: il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.

Codice della Strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Conducente: la persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

Esplosione: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

Fuori strada: circolazione su percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'Art. 2 Codice della Strada.

Impresa: Compagnia Italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'Art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Locatario: colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.

Massimale: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

Nucleo familiare: i familiari (incluso il convivente di fatto) dell'assicurato che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

Periodo d'osservazione: periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e dell'annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati.

Polizza: l'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore del veicolo assicurato, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 Codice Civile.

Proprietario: l'intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

Relitto: veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Responsabilità minoritaria: la responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

Responsabilità paritaria: la responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.

Responsabilità principale: la responsabilità principale ricorre:

- nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti;
- nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Risarcimento/Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Scoperto: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Valore commerciale: il valore del bene in comune commercio.

Veicolo: autocaravan assicurato (definito dall'Art. 54 lett. "m" del Codice della Strada), descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.

I seguenti termini sono specifici della sezione assistenza

Assicurato: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti c), g), m), n) e q) dell'Art. 4.1.3 lett. A), le persone trasportate a bordo del veicolo.

Assistenza: le prestazioni che l'Impresa fornisce all'Assicurato in caso di sinistro.

Centrale Operativa: componente della Struttura Organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Incidente: il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi al veicolo danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.

I seguenti termini sono specifici della sezione infortuni

Beneficiari: le persone designate dall'Assicurato a riscuotere l'indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita esterna e violenta, che produce lesioni ovvero alterazioni o guasti anatomici ad una qualsiasi parte del corpo, con esclusione delle alterazioni psichiche, obiettivamente constatabili ed accertabili quindi medicalmente, anche se materialmente non rilevabili, che hanno come conseguenza la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea.

Inabilità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

Istituto di cura: policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e di cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati.

Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, centri benessere.

Data ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2018

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE I

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

1.1) DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in *polizza*, se è stato pagato il *premio* o la prima rata di *premio*, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è stata assegnata la polizza.

In caso di frazionamento del *premio*, se il *Contraente* non paga alle scadenze successive alla prima, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l'assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (Art. 1901 comma 2 Codice Civile).

Tale disposizione si applica anche a *polizze* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.

1.2) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo *premio* è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal *Contraente* e riportate in *polizza*.

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Sono rilevanti ai fini della determinazione del *premio* le dichiarazioni relative alla residenza del *proprietario* o alle caratteristiche tecniche del *veicolo*.

La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente all'*Impresa* e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.

La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l'*Impresa* qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all'Art. 144 del *Codice* in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso l'*Assicurato* per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1.3) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della *Carta Verde* le cui sigle non risultino barrate sulla *Carta Verde* stessa rilasciata dall'*Impresa* al *Contraente*.

Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del *sinistro*, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto.

La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato. L'*Impresa*, qualora sia applicabile l'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile o nel caso previsto dal successivo Art. 1.4 "Durata e rinnovo del contratto" risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del *premio* o delle rate di *premio* successive, **a condizione che al momento del *sinistro* il rischio non sia assicurato presso altra impresa.**

Qualora la *polizza*, in relazione al quale è rilasciata la *Carta Verde*, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta Verde*, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed il ***Contraente* è obbligato a farne immediata restituzione all'*Impresa*; l'uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della *polizza* è pertanto illecito.**

Per le Sezioni "Danni" e "Infortuni" l'assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della "*Carta Verde*" la cui sigla non risulti barrata sulla *Carta Verde* stessa.

Per le Sezioni "Tutela Legale" e "Assistenza", vale l'ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.

1.4) DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO

a) Durata del contratto

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

L'*Impresa* è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal *Contraente* per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Tale disposizione non è operante per i contratti che prevedono solo garanzie diverse dalla responsabilità civile auto.

b) Rinnovo del contratto

Al termine dell'annualità è facoltà del *Contraente* rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del *premio* relativo alle nuove condizioni tariffarie che verranno proposte dall'*Impresa* per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. L'*Impresa* provvederà alla consegna del certificato.

Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.

1.5) SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione

Il *Contraente* ha la facoltà di sospendere l'assicurazione in corso di contratto per un massimo di tre volte per anno assicurativo ed è tenuto a farne richiesta all'*Impresa* restituendo il certificato di assicurazione e l'eventuale *Carta Verde*. L'*Impresa* rilascia un'appendice contrattuale che **deve essere sottoscritta dal *Contraente*: la sospensione decorre dal giorno e dall'ora indicati nella predetta appendice.**

Decorso 18 mesi dalla sospensione senza che il *Contraente* abbia chiesto di riattivare il contratto, questo si intende risolto con effetto dal giorno della sospensione ed il premio non goduto, resta acquisito dall'*Impresa* salvo quanto previsto dal successivo paragrafo.

Qualora entro 18 mesi dalla sospensione intervengano:

- vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
- demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della circolazione (Art. 103 del Codice della Strada);
- furto

del veicolo indicato nel contratto l'*Impresa* **è tenuta a rimborsare, su richiesta del *Contraente*, il *premio* pagato e non goduto, calcolato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.**

La sospensione non è consentita:

- **a seguito di furto del *veicolo* assicurato;**
- **per i contratti di durata inferiore all'anno;**
- **per i contratti stipulati in forma di "libro matricola" (*polizze* comprendenti più veicoli).**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Riattivazione

La riattivazione del contratto, fermo il *proprietario* del *veicolo* assicurato e ferme tutte le condizioni in corso al momento della sospensione, può essere richiesta dal *Contraente* **entro diciotto mesi dalla data di sospensione e comporta la proroga del contratto, con sostituzione di polizza, di un periodo pari a quello della sospensione.**

Se la sospensione ha avuto una durata minima di 2 mesi e massima di 18 mesi, dal premio determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione viene detratta la parte di premio pagata e non goduta relativa al periodo di sospensione al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Se la sospensione ha avuto una durata inferiore a 2 mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso oppure, fermo il proprietario, per altro veicolo, a condizione che il veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso sia stato venduto o consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o la sua circolazione sia definitivamente cessata ai sensi dell'Art. 103 del Codice della Strada.

1.6) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento della proprietà del veicolo, attestato da idonea documentazione, o la sua consegna in "conto vendita", comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

a) Sostituzione del contratto

Nel caso in cui l'alienante, **previa restituzione del certificato e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato**, chieda che il contratto sia reso valido per altro *veicolo* di sua proprietà (o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione dei beni), l'*Impresa* provvede alla sostituzione del contratto e rilascia il certificato e la *Carta Verde* per il nuovo *veicolo*, previo eventuale conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:

- in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
- in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

Tale disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

b) Cessione del contratto

Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il ***Contraente***, perfezionato il **trasferimento di proprietà**, è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e all'***Impresa***, la quale, previa restituzione del certificato e della ***Carta Verde***, prenderà atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di ***premio***.

Finché l'***Impresa*** non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferimento di proprietà del ***veicolo***, il ***Contraente*** è tenuto al pagamento dei premi successivi. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'***Impresa*** non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Per l'assicurazione dello stesso ***veicolo*** il nuovo ***proprietario*** dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Risoluzione del contratto

Nel caso l'alienante del ***veicolo*** non richieda che il contratto sia reso valido per altro ***veicolo*** di sua proprietà (caso a)) e l'acquirente non subentri nel contratto di assicurazione (caso b)), il contratto è risolto ai sensi dell'Art. 171 comma 1 lettera a), del ***Codice***. L'***Impresa*** provvederà a restituire la parte di ***premio*** corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del ***premio*** annuo per giorno di garanzia, **dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, dell'eventuale *Carta Verde* e della consegna dei documenti attestanti la vendita del *veicolo*.**

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del ***veicolo***, la parte di ***premio*** corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita oppure, se successiva, dalla data di restituzione di certificato di assicurazione ed eventuale ***Carta Verde***.

La restituzione della parte di ***premio*** corrisposta e non usufruita avrà luogo anche per i contratti sospesi a cui non abbia fatto seguito la riattivazione nei termini previsti all'Art. 1.5 "Sospensione e riattivazione del contratto".

1.7) CESSAZIONE DEL RISCHIO

1.7.1) Demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all'estero del veicolo

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circo-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

lazione o esportazione definitiva all'estero del *veicolo* (Art. 103 del *Codice della Strada*), **il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa e a consegnare il certificato e l'eventuale Carta Verde.**

Il Contraente, inoltre, deve fornire all'Impresa:

- 1) in caso di cessazione della circolazione del veicolo o di esportazione definitiva all'estero, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;**
- 2) in caso di demolizione del veicolo, copia del certificato di cui all'Art. 46, quarto comma, D. Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice del veicolo attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.**

Il Contraente può chiedere alternativamente all'Impresa:

- 1) la restituzione del *premio* corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia **dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, dell'eventuale Carta Verde e della documentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il contratto si intende risolto;**
- 2) la sostituzione del contratto relativo al *veicolo* demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (Art. 103 del *Codice della Strada*), con altro *veicolo* di sua proprietà. In questo caso l'Impresa rilascerà il certificato e la *Carta Verde* per il nuovo *veicolo*, previo eventuale conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:
 - in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
 - in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

1.7.2) Furto del veicolo (disposizione operante per la sola Sezione Responsabilità Civile)

In caso di furto del *veicolo*, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall'Art. 122 comma 3 del *Codice*.

Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato e l'eventuale Carta Verde.

Il Contraente ha diritto alla restituzione del *premio* corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia, **dal momento della consegna della copia della denuncia.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1.7.3) Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli

Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di cessazione del rischio a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi di *polizza* che comporti la perdita totale e definitiva del *veicolo* assicurato e senza sostituzione con altro *veicolo*, l'*Impresa* rimborsa al *Contraente* la parte di *premio* residuo relativo alle garanzie non interessate dal *sinistro*. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di *premio*, al netto dell'imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del *sinistro* e la data di scadenza del *premio* pagato. **Relativamente alla garanzia interessata dal *sinistro* non si procede invece ad alcun rimborso di *premio* ed il *Contraente*, nel caso di frazionamento del *premio* di *polizza*, è tenuto a completarne il pagamento annuo.**

1.8) FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente/Assicurato*.

1.9) ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al *premio*, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'*Impresa*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE II

RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI

2.1) OGGETTO DEL CONTRATTO

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, **entro i massimali convenuti in polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del *Codice*, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del *veicolo* indicato in *polizza*.

La garanzia è operante anche per i danni causati dalla circolazione del *veicolo* in aree private; **nelle zone aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche il massimale convenuto è pari a 3.000.000 €.**

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del *veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

2.1.1) Rimorchi

Se il *veicolo* assicurato è un rimorchio, la garanzia opera:

- sulla base dell'assicurazione del rimorchio per i danni, provocati a terzi dallo stesso quando è staccato dalla motrice, conseguenti a manovre a mano, sosta, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
- sulla base dell'assicurazione della motrice quando lo stesso è agganciato a quest'ultima costituendo con essa un unico *veicolo*;
- sulla base dell'assicurazione sia del rimorchio sia della motrice per i danni provocati a terzi nei territori di Spagna, Germania, Francia e Grecia.

2.1.2) Veicoli trainanti carrelli appendice

Per i *veicoli* trainanti carrelli appendice (Art. 56 *Codice della Strada*) la garanzia opera anche per i *veicoli* danni cagionati da tali carrelli appendice **quando sono agganciati al veicolo stesso.**

2.1.3) Operazioni di carico e scarico

La garanzia opera anche per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico.

2.2) PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI

Per rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di cui all'Art. 122 del *Codice* la garanzia è prestata in base agli stessi *massimali* di Responsabilità civile indicati sulla *polizza* **i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria** e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2.3) SOGGETTI ESCLUSI

L'assicurazione, ai sensi dell'Art. 129 del *Codice*, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal *conducente* del *veicolo* assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- 1) il *proprietario* del *veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il *locatario* in caso di *veicolo* concesso in leasing;
- 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del *conducente* o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- 3) ove l'*Assicurato* sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

2.4) ESCLUSIONI E RIVALSA

L'*Impresa* eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 144 del *Codice* in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.

a) Conducente non abilitato alla guida

L'assicurazione non è operante se il *conducente* non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, l'*Impresa* rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:

- 1) se al momento del *sinistro*, il *veicolo* è guidato da persona con patente scaduta, **a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi** competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia **conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del *sinistro* stesso;**
- 2) se, al momento del *sinistro*, il *veicolo* è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell'esame teorico e pratico;
- 3) nei confronti del solo *proprietario* se il *veicolo* è guidato da *conducente* non abilitato, **a condizione che il *proprietario* non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del *veicolo*.**

b) Guida in stato di ebbrezza

L'assicurazione non è operante se il *conducente* si trova, al momento del *sinistro*, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'Art. 186 del *Codice della Strada*. L'*Impresa* in questo caso limita la rivalsa a 2.500 €.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

c) Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

L'assicurazione non è operante se il **conducente** si trova, al momento del **sinistro**, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'Art. 187 del *Codice della Strada*.

L'*Impresa* eserciterà la rivalsa:

- 1) integralmente se il **veicolo**, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario dello stesso;
- 2) con il limite di 5.000 € nei confronti del solo **proprietario**, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest'ultimo e purché non a conoscenza delle condizioni del **conducente** al momento dell'affidamento del **veicolo**;
- 3) con il limite di 5.000 € anche nei confronti del **conducente**, se appartenente al medesimo nucleo familiare del **proprietario** del **veicolo**.

d) Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti

L'assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione. L'*Impresa* tuttavia rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo **proprietario** del **veicolo** se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione, **a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo**. L'*Impresa* rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del **conducente** se appartenente al medesimo nucleo familiare del **proprietario** del **veicolo**.

e) Veicolo che non ha superato la revisione

L'assicurazione non è operante se il **veicolo**, al momento del **sinistro**, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. L'*Impresa* tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo **conducente** del **veicolo**, se diverso dal **proprietario**, a condizione che non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del **veicolo** stesso.

Resta ferma l'applicazione integrale della rivalsa nei confronti del **proprietario** che risulti **conducente** al momento del **sinistro**.

f) Peso non regolamentare (sovraccarico)

L'assicurazione non è operante se il peso del **veicolo**, al momento del **sinistro**, risulta essere superiore a quello indicato dalla carta di circolazione. L'*Impresa* in questo caso limita la rivalsa a 2.500 €.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2.5) RINUNCE ALLA RIVALSA OPERANTI CON PAGAMENTO DI SOVRAPPREMIO

Con la presente clausola, se richiamata in *polizza*, *l'Impresa*, a parziale deroga dell'Art. 2.4) Esclusioni e rivalsa, rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati.

a) Guida in stato di ebbrezza

L'Impresa rinuncia ad esercitare la rivalsa se il *conducente* si trova, al momento del *sinistro*, in stato di ebbrezza.

b) Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (fatto sanzionato ai sensi dell'Art. 187 del Codice della Strada)

In caso di guida da parte di soggetto diverso dal proprietario del *veicolo*, *l'Impresa* rinuncia, nei confronti del solo proprietario del *veicolo*, ad esercitare la rivalsa.

Resta ferma la rivalsa per l'intero nei confronti del *proprietario* che risulti *conducente* al momento del *sinistro*.

Resta ferma la rivalsa limitata a 5.000 € nei confronti del *conducente* se appartenente al medesimo nucleo familiare del *proprietario* del *veicolo*.

c) Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti

L'Impresa rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.

d) Peso non regolamentare (sovraccarico)

L'Impresa rinuncia ad esercitare la rivalsa se il peso complessivo del *veicolo*, al momento del *sinistro*, risulta superiore a quello indicato dalla carta di circolazione.

2.6) OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

L'Impresa trasmette al *Contraente* una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto che contiene:

- la data di scadenza del contratto;
- le indicazioni per ottenere informazioni sul *premio* di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso *l'Intermediario* al quale è assegnato il contratto;
- le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i *sinistri*, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).

2.7) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

L'Impresa rilascia al *Contraente*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del *veicolo* assicurato, secondo quanto previsto dall'Art. 134

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

del *Codice* (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell'Area Riservata del sito www.italiana.it. L'attestazione potrà inoltre essere rilasciata a mezzo e-mail a seguito di compilazione di un modulo di richiesta presente nella home page del sito www.italiana.it; infine potrà esserne richiesta una stampa all'intermediario che ha in gestione il contratto.

Alla scadenza del contratto, qualora il *Contraente* intendesse assicurare il medesimo *veicolo* presso altra impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

In caso di riattivazione del contratto sospeso, l'*Impresa* rilascia l'attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del *veicolo*, il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a 5 anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce.

L'*Impresa* rilascia, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, un duplicato dell'attestazione relativa all'ultima annualità compiuta:

- al *Contraente*;
- al *proprietario* del *veicolo* se persona diversa dal *Contraente*;
- all'*usufruttuario*, all'*acquirente* con patto di riservato dominio o al *locatario* in caso di leasing;
- all'*utilizzatore* del *veicolo* in occasione della scadenza di un contratto di leasing o noleggio a lungo termine di durata non inferiore a 12 mesi.

L'*Impresa* non rilascia l'attestazione nel caso di:

- **sospensione di garanzia nel corso della *polizza* non seguita da riattivazione;**
- ***polizze* che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;**
- ***polizze* che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *premio*;**
- ***polizza* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;**
- **cessione del contratto per alienazione del *veicolo* assicurato.**

2.8) DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del *sinistro*, così come previsto dall'Art. 143 del *Codice*, deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo "blu" C.A.I.) consegnato all'atto della stipulazione della *polizza*, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di *sinistro*, ed essere trasmessa all'*Intermediario*

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

a cui è assegnato il contratto oppure alla sede dell'*Impresa* entro 3 giorni dalla data del *sinistro* o da quando l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza.

Inoltre l'*Assicurato* può denunciare il *sinistro* occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di *sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'*Impresa* ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 del Codice Civile).

2.9) GESTIONE DELLE VERTENZE

L'*Impresa* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del *risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'*Impresa* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

2.10) LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione dei *sinistri* può avvenire:

- sulla base della procedura di "*risarcimento* diretto" in caso di *sinistro* tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previsti dall'Art. 149 del *Codice*;
- sulla base della procedura di "*risarcimento* del terzo trasportato" per i danni subiti dai passeggeri del *veicolo* alle condizioni e con i limiti previsti dall'Art. 141 del *Codice*;
- sulla base della procedura di *risarcimento* prevista dall'Art. 148 del *Codice* per tutte le fattispecie di *sinistro* non disciplinate nei punti precedenti.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI SPECIALI OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA

2.11) FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA

La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è richiamata in *polizza*. L'assicurazione dei rimorchi non è soggetta a tale formula.

2.12) FORMULA TARIFFA FISSA CON FRANCHIGIA

La garanzia è prestata nella forma con *franchigia* fissa ed assoluta per ogni *sinistro* dell'ammontare precisato in *polizza*.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento nel limite della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE III DANNI

I - GARANZIE PRESTATE

3.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del *veicolo* causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in *polizza*, **con l'applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti nella polizza stessa.**

3.2) FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *veicolo*, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.

Il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del *veicolo* superano l'80% del *valore commerciale* del medesimo al momento del *sinistro*.

3.3) INCENDIO

Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

3.4) ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIOPOLITICI

Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

3.5) CALAMITÀ NATURALI

- Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate;
- fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
- terremoti o eruzioni vulcaniche, **con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 15.000 per veicolo assicurato;**

a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3.6) KASKO

Urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione. L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* **sino alla concorrenza di € 4.000** se la garanzia è prestata nella forma a *primo rischio assoluto* o sino al *valore commerciale* del *veicolo* se la garanzia è prestata nella forma a "valore intero".

3.7) COLLISIONE

Collisione con *veicolo* identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.

La garanzia opera nella forma a *primo rischio assoluto* e l'*Impresa* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* **sino alla concorrenza dell'importo di € 4.000.**

La garanzia verrà riproposta a ciascun rinnovo annuale fino al decimo anno successivo alla data di prima immatricolazione del *veicolo* e verrà eliminata automaticamente alla prima scadenza annuale successiva al predetto termine.

3.8) CRISTALLI

Rottura accidentale, **non conseguente ad atti vandalici e dolosi**, dei cristalli: il parabrezza, i finestrini, le finestre laterali e posteriori, le botole d'aerazione e i lucernari anche in materiale diverso dal vetro.

L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi **entro il *massimale* indicato in *polizza*, per *sinistro* e per anno assicurativo, con l'applicazione di una *franchigia* di € 100.**

La *franchigia* non verrà applicata nel caso in cui l'*Assicurato* si avvalga, per la riparazione o la sostituzione, di Centri di assistenza **(con esclusione dei danni ai cristalli in materiale diverso dal vetro)**. L'elenco dei Centri di assistenza è a disposizione presso gli *Intermediari* e nel sito internet www.italiana.it.

3.9) DELIMITAZIONI

L'*Impresa* non indennizza i danni causati al *veicolo* da:

- a) **atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;**
- b) **fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *sinistro*;**
- c) **partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- d) **semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;**
- e) **dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi;**
- f) **colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi** tranne che per le garanzie di cui ai punti 3.6) Kasko e 3.7) Collisione;
- g) **atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio** tranne che per le garanzie Incendio di cui al punto 3.3) e Atti vandalici – Eventi sociopolitici di cui al punto 3.4);
- h) **trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali** tranne che per la garanzia Calamità naturali di cui al punto 3.5) e Cristalli di cui al punto 3.8).

Relativamente alle garanzie 3.6) Kasko e 3.7) Collisione, l'Impresa non indennizza i danni:

- a) **provocati al veicolo dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e venga sanzionato ai sensi dell'Art. 186 o dell'Art. 187 del Codice della Strada;**
- b) **provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti oppure che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;**
- c) **cagionati al veicolo da cose od animali trasportati sullo stesso;**
- d) **cagionati al veicolo da operazioni di carico e scarico;**
- e) **subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso stradale, di manovre a spinta, o da circolazione fuori strada;**
- f) **alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) e alle apparecchiature audiofonovisive se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;**
- g) **conseguenti al furto o all'incendio del veicolo.**

Relativamente alla garanzia 3.8) "Cristalli" l'Impresa non indennizza i danni:

- a) **da rigature, segnature, screpolature e simili;**
- b) **conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi;**
- c) **ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

II - GARANZIE ACCESSORIE

3.10) Formula Uno

3.11) Formula Due

In base alla scelta effettuata dal *Contraente* e indicata sul frontespizio di *polizza*, sono operanti le seguenti garanzie:

3.10) FORMULA UNO

3.10.1) Spese di immatricolazione

In caso di perdita totale del *veicolo* a seguito di *incendio*, furto, rapina senza ritrovamento del *veicolo* assicurato o incidente da circolazione, l'*Impresa* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per l'immatricolazione di un nuovo *veicolo*, **fino ad un massimo di € 520 per sinistro e per annualità assicurativa.**

È equiparato alla perdita totale del *veicolo* ogni danno di entità pari o superiore all'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

3.10.2) Rimborso spese di custodia e parcheggio

L'*Impresa* in caso di *incendio*, furto o rapina del *veicolo* o incidente da circolazione con responsabilità del *conducente*, rimborsa **sino ad un massimo di € 520 per sinistro e per annualità assicurativa**, le spese sostenute dall'*Assicurato* per il parcheggio o la custodia del *veicolo* disposti dall'Autorità. **La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'*Assicurato* dell'avvenuto ritrovamento. La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e di parcheggio dovranno essere comprovate da idonea documentazione.**

3.10.3) Soccorso vittime della strada

L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni all'interno del *veicolo* causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, **sino alla concorrenza di € 800 per evento. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

3.10.4) Tassa di proprietà

L'*Impresa*, in caso di perdita totale del *veicolo* senza ritrovamento a seguito di *incendio*, furto, rapina o incidente da circolazione, rimborsa al *Contraente* la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre tra il *sinistro* (data di denuncia in caso di furto) e la scadenza dell'annualità pagata. Il rimborso sarà effettuato **dietro presentazione di copia della documentazione di pagamento della predetta tassa.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3.10.5) Rimborso spese documenti

L'*Impresa*, in caso di perdita totale del *veicolo* a seguito di *incendio*, furto, rapina o incidente da circolazione, rimborsa, **dietro presentazione di idonea documentazione**, le spese sostenute per l'acquisizione dei documenti necessari per la liquidazione del danno (estratto cronologico e certificato di perdita di possesso).

È equiparato alla perdita totale del *veicolo* ogni danno di entità pari o superiore all'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

3.10.6) Danni ai bagagli

In caso perdita totale del *veicolo* a seguito di *incendio* o incidente da circolazione, l'*Impresa* rimborsa i danni subiti dai bagagli trasportati **fino ad un massimo di € 500 per evento ed annualità assicurativa**.

La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà del conducente e dei trasportati.

Sono esclusi i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi radio, il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico.

I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l'Autorità competente.

3.10.7) Rimborso spese per lesioni subite dagli animali domestici

In caso di incidente da circolazione, l'*Impresa* rimborsa, **entro un massimo di € 150 per sinistro e per annualità assicurativa e dietro presentazione di idonea documentazione**, le spese sostenute per curare gli animali domestici trasportati sul *veicolo*.

3.10.8) Errato inserimento carburante

L'*Impresa* rimborsa entro il **limite di € 300** le spese sostenute per i danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* a seguito di erroneo inserimento del carburante. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

3.11) FORMULA DUE

3.11.1) Spese di nuova immatricolazione / duplicazione patente

L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute dal *proprietario* del *veicolo* assicurato, **entro il limite massimo di € 200 per sinistro e per annualità assicurativa**, in seguito alla:

- nuova immatricolazione del *veicolo* in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;
- duplicazione della patente del *proprietario* del *veicolo* in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento stesso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione e, in caso di smarrimento o sottrazione, da copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

3.11.2) Sottrazione chiave

L'*Impresa*, in caso di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del *veicolo*, rimborsa **sino alla concorrenza di € 500** le spese di mano d'opera sostenute dall'*Assicurato* per l'apertura delle portiere unitamente a quelle per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione e da una copia della denuncia presentata dall'Autorità competente.**

3.11.3) Spese di dissequestro del veicolo

L'*Impresa*, in caso di sequestro del *veicolo* assicurato da parte dell'Autorità Giudiziaria per fatto inerente la circolazione, rimborsa, **sino alla concorrenza di € 260 per evento**, le spese di dissequestro, comprese le spese di custodia. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

3.11.4) Spese di disinfezione e lavaggio

L'*Impresa*, in caso di furto del *veicolo* e successivo ritrovamento, rimborsa, **sino alla concorrenza di € 200 per sinistro e per annualità assicurativa**, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del *veicolo*. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

3.11.5) Ripristino airbag/cinture di sicurezza

L'*Impresa* rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sostituzione:

- dei dispositivi di sicurezza airbag
- dei pretensionatori delle cinture di sicurezza

del *veicolo assicurato* a seguito di loro attivazione conseguente ad incidente stradale o a causa accidentale.

Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta con il limite massimo di € 1.000 per evento e per annualità assicurativa, dietro presentazione di fattura.

3.11.6) Ripristino impianto antifurto e/o sistema di navigazione satellitare

L'*Impresa* rimborsa, in caso di incidente da circolazione con responsabilità del *conducente*, **sino alla concorrenza di € 500 per evento e per annualità assicurativa**, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del *veicolo* incorporati o fissi. **Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3.11.7) Furto dei bagagli

L'*Impresa* rimborsa **sino alla concorrenza di € 500** per *sinistro* e per anno assicurativo il furto dei bagagli che si trovino all'interno del *veicolo* **con esclusione di: assegni, carte di credito, denaro, preziosi, articoli di gioielleria, oggetti aventi particolare valore artistico, motocicli e ciclomotori.**

Tale garanzia è operante a condizione che il *veicolo* sia stato debitamente chiuso ed il furto sia avvenuto con effrazione.

L'Assicurato dovrà consegnare all'Impresa o all'Intermediario copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

3.11.8) Garanzia trasporto del veicolo

L'*Impresa* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* assicurato durante il trasporto, effettuato unitamente al *conducente*, del *veicolo* stesso a bordo di treni, navi o navi traghetti (vettori) nei seguenti casi:

- 1) affondamento, deragliamento del vettore;
- 2) allagamento della stiva;
- 3) scontro del vettore con altri mezzi;
- 4) caduta accidentale o urto di merci o attrezzature di proprietà del vettore conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse o a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, etc.);
- 5) perdita di carico per avaria comune come disciplinato dal Codice della Navigazione.

La garanzia è operante dal momento in cui il *veicolo* è a bordo del vettore.

Sono in ogni caso esclusi:

- 1) i danni subiti dal *veicolo* assicurato durante le operazioni di carico e scarico ai fini del trasporto del *veicolo* assicurato;
- 2) i danni derivanti dall'urto del *veicolo* assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

Qualora per il medesimo rischio sia operante un'altra copertura assicurativa prestata da altra *Impresa*, la presente garanzia è prestata nella forma "a secondo rischio" per la parte di danno che eccede l'*indennizzo* corrisposto sulla base della predetta copertura. In ogni caso la garanzia opera con il **limite massimo di € 10.000.**

Nel caso di *sinistro*, **il reclamo per i danni provocati al veicolo assicurato dovrà essere immediatamente notificato agli ufficiali del vettore** addetti al carico che provvederanno a redigere per conto del passeggero il verbale di danni; il passeggero dovrà sottoscrivere tale verbale.

Copia del verbale dovrà essere consegnata all'Impresa o all'Intermediario unitamente al documento di viaggio relativo al trasporto effettuato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

III - GARANZIE AGGIUNTIVE

3.12) GARANZIE AGGIUNTIVE

3.12.1) Responsabilità Civile del Camperista – Oggetto della garanzia

L'*Impresa* si impegna a tenere indenne **nei limiti del *massimale di € 50.000, per sinistro e per anno assicurativo***, il *proprietario* del *veicolo* e/o il *Contraente* ed il loro *nucleo familiare*, di quanto questi siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili per danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi nell'ambito della vita privata o di relazione, all'interno o all'esterno del *veicolo* stesso, nei limiti dell'area di sosta, durante il soggiorno presso campeggi e aree pubbliche riservate e/o preposte alla sosta del *veicolo*, **escluse aree di rimesaggio e aree di sosta su strade ed autostrade.**

L'*Impresa* tiene altresì indenne il *proprietario* del *veicolo* e/o il *Contraente* ed il loro *nucleo familiare* di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale provocato dagli animali domestici di loro proprietà.

Qualora per il medesimo rischio sia operante un'altra copertura assicurativa, **la presente garanzia è prestata nella forma "a secondo rischio"** per la parte di danno che eccede l'*indennizzo* corrisposto sulla base della predetta copertura.

3.12.2) Responsabilità Civile del Camperista - Esclusioni

Non sono considerati terzi ai fini della presente garanzia:

- **tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;**
- **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente con tali soggetti;**

Sono inoltre esclusi i danni provocati dall'Assicurato che rientrino nella garanzia di Responsabilità Civile Veicoli di cui all'Art. 2.1) Oggetto del contratto.

3.12.3) Ricorso terzi da incendio

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, **entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro**, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'*incendio* o dall'*esplosione* o dallo *scoppio* o dal fumo conseguente all'*incendio* del *veicolo*:

- a cose di terzi quando il *veicolo* non si trovi in circolazione ai sensi del *Codice*;
- al locale condotto in locazione dall'*Assicurato* ed utilizzato come autorimessa.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'Impresa non risarcisce i danni:

- a) subìti dall'**Assicurato** o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal **Contraente**, dal **conducente** o dal **proprietario del veicolo**, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- b) subìti, ove l'**Assicurato** sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- c) da inquinamento o da contaminazione;
- d) coperti dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione;
- e) cagionati da **veicoli** alimentati a gas liquido e non (gpl e metano).

IV - VALORE ASSICURATO

3.13) DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato indicato nel modulo di *polizza*, deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie dichiarato nella *polizza* stessa e deve corrispondere al *valore commerciale*.

Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del *veicolo*.

Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili, solo se stabilmente installati sul veicolo, mediante apposita pattuizione in polizza.

In caso di sinistro l'Assicurato deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in mancanza, il massimo indennizzo che potrà essere per gli stessi riconosciuto viene fin d'ora limitato a € 260 al lordo dello scoperto e della franchigia previsti nel modulo di polizza.

3.14) ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

L'Impresa si impegna, in occasione, di ciascuna scadenza annuale e **su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il valore del *veicolo* assicurato al *valore commerciale* e procedere alla modifica del relativo premio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

V - GESTIONE DEI SINISTRI

3.15) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) dare avviso del *sinistro* all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede dell'*Impresa* entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il *veicolo*;
- b) relativamente alle garanzie Kasko e Collisione, la denuncia deve essere redatta sul modulo di **Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.)**; per tali garanzie, il *sinistro* può altresì essere denunciato contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24);
- c) **fare denuncia scritta alle Autorità competenti in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di sinistro verificatosi all'estero il Contraente o l'Assicurato, fermo l'obbligo di avviso all'Intermediario o all'Impresa, deve presentare denuncia all'Autorità locale e, su richiesta dell'Impresa, al suo rientro in Italia ripresentare denuncia presso le Autorità italiane;**
- d) **presentare, su richiesta dell'Impresa, la documentazione necessaria tra cui, in caso di furto totale senza ritrovamento:**
 - estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
 - certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;
 - procura a vendere a favore dell'Impresa stessa.

Il Contraente o l'Assicurato non deve provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dall'Impresa, salvo le riparazioni di prima urgenza.

3.16) RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne abbia avuto notizia; se il veicolo viene ritrovato dopo l'indennizzo è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere e l'Impresa di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se l'Impresa ha indennizzato il danno soltanto

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

in parte, il prezzo di realizzo del *veicolo* recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra l'*Impresa* e l'*Assicurato*.

Qualora il *veicolo* venga ritrovato prima dell'*indennizzo*, l'*Impresa* liquida i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata anche nel caso di ritrovamento successivo all'*indennizzo* nel caso in cui l'*Assicurato* abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del *veicolo* assicurato.

3.17) DETERMINAZIONE DEL DANNO

In caso di danno totale, si stima il *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro* compresi gli eventuali accessori opzionali.

In caso di danno parziale, si stima il costo delle riparazioni, determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del *veicolo*.

In nessun caso l'Impresa potrà pagare un importo superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, dedotto il valore del *relitto*.

Qualora la garanzia sia prestata nella forma *a primo rischio assoluto*, la valutazione dei danni parziali relativi a carrozzeria, selleria e cristalli viene effettuata fino al decimo anno dalla data di immatricolazione del *veicolo* (e comunque fino alla scadenza dell'annualità in corso al momento del compimento del decimo anno), senza tener conto del deprezzamento delle parti sostituite.

3.18) REGOLE COMUNI

Se al momento del *sinistro* il valore assicurato risulta inferiore al valore del *veicolo* determinato sulla base dei criteri stabiliti all'Art. 3.13), l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il primo e il secondo di detti valori.

L'Impresa non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al *veicolo*, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del *veicolo* o da suo deprezzamento.

L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del *veicolo* danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il *veicolo* o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l'*indennizzo*, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro* corrispondendone il controvalore. In caso di *sinistro* verificatosi all'estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3.19) RELITTO

Qualora il *veicolo* sia da considerarsi *relitto*, l'*Impresa* ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro*. A richiesta dell'*Impresa*, il *Contraente* o l'*Assicurato* dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

3.20) SCOPERTO O FRANCHIGIA

In caso di *sinistro*, l'*Impresa* corrisponderà all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *polizza*, **deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in polizza.**

3.21) ELIMINAZIONE DELLO SCOPERTO

Per la garanzia 3.7) Collisione, in caso di riparazione del *veicolo* a seguito di *sinistro* effettuata presso una *Carrozzeria convenzionata* con l'*Impresa* non viene applicata la *franchigia* prevista in *polizza*.

Per le garanzie 3.4) Atti Vandalici – Eventi Sociopolitici e 3.5) Calamità Naturali, in caso di riparazione del *veicolo* a seguito di *sinistro* effettuata presso una *Carrozzeria convenzionata* con l'*Impresa*, lo scoperto e il relativo minimo previsti in *polizza* sono ridotti alla metà.

3.22) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (PER GARANZIE KASKO E COLLISIONE)

Relativamente alle garanzie 3.6) Kasko e 3.7) Collisione, l'*Impresa* rinuncia, nei confronti del *conducente* autorizzato alla guida del *veicolo* e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile.

3.23) LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO

In nessun caso l'Impresa pagherà, per sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso Assicurato, un importo superiore a € 1.200.000.

3.24) LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del *sinistro* ha luogo mediante accordo tra le Parti. **Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato secondo la procedura dell'arbitrato (artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE IV ASSISTENZA

Premessa

Blue Assistance S.p.A., con sede in Via Santa Maria,11 10122 - Torino (TO), eroga per conto dell'*Impresa* ed in base alle norme sotto indicate le prestazioni di assistenza tramite la sua *Centrale Operativa* attivabile a mezzo:

- Telefono: dall'Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800 042042, dall'estero +39 011 7425599;
- Fax: 011 7425588;
- Posta elettronica: assistenza@blueassistance.it.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, l'Impresa non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa, salvo quanto indicato nella prestazione "Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto, traino" e "Invio di un'autoambulanza".

4.1) ASSISTENZA IN VIAGGIO

4.1.1) Oggetto dell'assicurazione

La *Centrale Operativa*, in caso d'impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato dovuta a:

- a. incidente stradale;
- b. guasto;
- c. *incendio, fulmine, esplosione e scoppio*;
- d. furto e rapina;
- e. forature e danni ai pneumatici;

fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, **purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.**

La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il *veicolo* risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

4.1.2) Estensione territoriale

L'estensione territoriale delle singole prestazioni fornite è indicata nel testo che segue.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4.1.3) Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale

La *Centrale Operativa* fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

- rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
- informazioni di "primo aiuto": informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di *sinistro* e sulla documentazione necessaria.

Inoltre, a seguito di *incidente* in cui sia rimasto coinvolto il *veicolo assicurato*, **su richiesta dell'Assicurato** che abbia necessità di trasmettere **un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo**, la *Centrale Operativa*, **accertata l'oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall'Assicurato**, provvede a trasmetterlo.

La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

Prestazioni fornite in Europa

a) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino

In caso d'impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'Assicurato richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, **purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo**. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, **purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione d) "Recupero difficoltoso del veicolo")**.

Qualora l'Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito di intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del *conducente* del *veicolo* assicurato, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, l'*Impresa* rimborsa le spese da questi sostenute, **con il limite di € 260**.

Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

b) Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici

Qualora il *veicolo* assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, **ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuori strada**, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

pneumatico oppure per trainare il *veicolo* fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, **purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione d) "Recupero difficoltoso del veicolo")**. Sono **sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.**

c) Invio di un'autoambulanza

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale che abbia interessato il *veicolo* assicurato l'*Assicurato* necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la *Centrale Operativa*, **previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l'*Assicurato* ha ricevuto le cure di primo soccorso**, invierà direttamente un'autoambulanza. Qualora l'*Assicurato* abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l'autoambulanza, la *Centrale Operativa* fornirà specifiche istruzioni. In entrambi casi l'*Impresa* terrà a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.**

d) Recupero difficoltoso del veicolo

Qualora il *veicolo* assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico dell'*Impresa* **con il limite di € 260. Il recupero è riferito esclusivamente al *veicolo* assicurato, con esclusione d'eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate.** Su richiesta dell'*Assicurato* la *Centrale Operativa* può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, **restando il relativo costo a carico dell'*Assicurato* stesso.**

e) Autovettura in sostituzione

In caso di impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora **il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*) oppure una sosta di una o più notti**, la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, **esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati**, presso una stazione di noleggio, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del *veicolo* **con il massimo di 5 giorni. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).

Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

In caso di furto totale del *veicolo* assicurato deve essere prodotta alla **Centrale Operativa** la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di 7 giorni.

A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

Prestazione fornita nei territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

f) Demolizione e cancellazione del *veicolo* assicurato

Qualora l'*Assicurato* a seguito di *sinistro* debba procedere alla demolizione del *veicolo*, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. 10/9/82 n. 915 Art. 15 e *Codice della Strada* Art. 103) oppure perché il costo delle riparazioni superi il *valore commerciale* del *veicolo* stesso, la *Centrale Operativa*, **su richiesta e delega dell'Assicurato**, ne organizza la demolizione. L'*Impresa* tiene a proprio carico le spese relative al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

La demolizione del *veicolo* avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il *veicolo* stesso.

L'Assicurato deve produrre al momento della consegna del *veicolo* la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- certificato di proprietà (originale);
- codice fiscale (fotocopia);
- carta d'identità (fotocopia);
- ultimo bollo pagato (fotocopia).

Il demolitore che prenderà in carico il *veicolo* rilascerà all'*Assicurato* la documentazione relativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla *Centrale Operativa*. **L'Assicurato prende atto che il *veicolo* sarà demolito in confor-**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

mità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del *veicolo*, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 km DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

Prestazioni fornite in Europa

g) Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento

In caso di impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora il medesimo possa essere reso utilizzabile con una **riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), oppure una sosta di una o più notti**, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione degli occupanti del *veicolo* assicurato, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico dell'*Impresa* con il limite complessivo di € 260:

- a) **rientro degli occupanti del veicolo:** un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
- b) **proseguimento del viaggio:** un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
- c) **pernottamento in albergo:** un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il *veicolo* stesso venga riparato.

Non sono compresi i "fermi veicolo" per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

h) Riconsegna del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato venga ritrovato a seguito di furto o sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e richieda una riparazione di almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o dall'officina dove è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare la riconsegna del *veicolo* assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. **Non sono compresi i casi di veicolo immobilizzato per indisponibilità dei pezzi di ricambio.** I costi di riconsegna sono a carico dell'*Impresa* e non potranno comunque superare il **valore commerciale, determinato in**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Italia, del **veicolo** assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'**Assicurato** i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del **veicolo** da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell'**Assicurato**, la *Centrale Operativa* provvede a procurare, tenendone il costo a carico dell'*Impresa*, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il **veicolo** assicurato.

i) Anticipo di denaro per spese di prima necessità

Qualora l'**Assicurato**, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *Centrale Operativa* provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'**Assicurato**, di fatture **fino ad un importo di € 520**.

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della *Centrale Operativa*;
- se l'**Assicurato** non è in grado di fornire alla *Centrale Operativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

L'**Assicurato** deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'**Assicurato** deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

l) Spedizione di pezzi di ricambio

Qualora il **veicolo** assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la *Centrale Operativa* provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il **veicolo** assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. **Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell'anticipo.**

All'atto della richiesta l'Assicurato deve fornire i seguenti dati:

- **marca e modello del veicolo** assicurato;
- **numero di telaio (completo di prefisso);**
- **anno di fabbricazione del veicolo** assicurato;
- **cilindrata e tipo di motore.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'Assicurato deve rimborsare alla Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Centrale Operativa.

La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.

m) Rientro sanitario

Qualora l'Assicurato a bordo del *veicolo* resti infortunato a seguito d'incidente stradale e richieda il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la sua stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:

- 1) organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i medici di guardia della Centrale Operativa ritengono più idonei alle condizioni dell'Assicurato tra:
 - aereo sanitario appositamente equipaggiato **(fino ad un importo massimo di € 15.000);**
 - aereo di linea (eventualmente barellato);
 - treno/vagone letto (prima classe);
 - autoambulanza;
 - altri mezzi adatti alla circostanza.
- 2) fare assistere l'Assicurato da personale medico e/o infermieristico durante il trasferimento, se giudicato necessario dai medici di guardia della Centrale Operativa.

Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che accompagna l'Assicurato, sono a carico dell'Impresa.

Non danno luogo al trasferimento:

- **le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;**
- **gli infortuni che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.**

n) Rientro funerario

Qualora uno o più occupanti del *veicolo* assicurato decedano a seguito di incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d'inumazione **purché ubicato in Europa**, dopo aver adempiuto a tutte le

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico dell'*Impresa* **con il limite complessivo di € 5.200**. Nel caso in cui siano coinvolti più *Assicurati* contemporaneamente la garanzia s'intende prestata **con il limite complessivo di € 20.700**. **In presenza d'un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d'altro tipo da essa giudicate adeguate.**

Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.

o) Invio di un autista

Qualora il *conducente* del *veicolo* assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del *veicolo* a seguito d'*infortunio* e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la *Centrale Operativa*, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico dell'*Impresa*, per ricondurre presso la residenza dell'*Assicurato* il *veicolo* e gli eventuali passeggeri a bordo. **A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.**

p) Spese di rimessaggio

Qualora a seguito di sinistro stradale il *veicolo* subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la *Centrale Operativa* provvederà al rimessaggio del *veicolo* **per le prime 72 ore**, tenendo l'*Impresa* a proprio carico le relative spese **fino ad un massimo di € 250**.

Prestazioni fornite in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

q) Interprete a disposizione

Qualora il *l'Assicurato* sia fermato od arrestato all'estero per fatto inerente la circolazione stradale del *veicolo*, o sia ricoverato a seguito di *infortunio* per *incidente stradale*, e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l'*Assicurato* e la Pubblica Autorità, la *Centrale Operativa* vi provvede, **compatibilmente con le disponibilità locali**, tenendo a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo di € 520**. La presente prestazione si cumula quella di cui al n° 10 dell'Art. 5.1.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in *polizza*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La *Centrale Operativa* provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell'arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni SpA per l'attivazione della garanzia di Tutela legale, qualora si stia resa operante la relativa Sezione.

r) Anticipo della cauzione penale e spese legali

Qualora un incidente stradale avvenuto all'estero determini l'arresto o il fermo del *conducente* del *veicolo* assicurato, la *Centrale Operativa* provvede ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il *conducente* **fino ad un massimo di € 5.200.**

In caso di arresto o di fermo del *conducente* del *veicolo* assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il *veicolo* stesso, la *Centrale Operativa*, qualora l'Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all'Assicurato stesso l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 520.**

L'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell'anticipo. Al suo rientro in Italia l'Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

La presente prestazione si cumula quella di cui al n° 9 dell'Art. 5.1.9 della Garanzia Tutela Legale ove prevista in *polizza*.

s) Rimpatrio del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato resti immobilizzato all'estero e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo *veicolo* e/o la riparazione richieda almeno sedici ore di manodopera (purché il fermo *veicolo* e/o le ore di riparazione siano certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o dall'officina dove è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il rimpatrio del *veicolo* assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico dell'*Impresa* e **non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.**

t) Abbandono legale del veicolo

Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l'erogazione della prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", il **valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia,** la *Centrale Operativa*, su

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

autorizzazione dell'*Assicurato* e in alternativa alla prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. *L'Impresa* terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'*Assicurato* i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.

4.1.4) Delimitazioni

La garanzia Assistenza non viene prestata:

- **per dolo dell'*Assicurato*;**
- **per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;**
- **stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;**
- **in caso di utilizzo del *veicolo* in percorsi *fuori strada*;**
- **qualora l'indisponibilità del *veicolo* assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.**

4.1.5) Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comunicare alla *Centrale Operativa* per telefono, per fax o posta elettronica:

- a) **le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell'*Assicurato*;**
- b) **l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;**
- c) **gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di *polizza* abbinato alla sigla ITAL);**
- d) **la marca, il modello ed il numero di targa del *veicolo*;**
- e) **la prestazione richiesta.**

Per entrare in contatto con la *Centrale Operativa* deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla *Centrale Operativa*, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

diritto alla prestazione di assistenza. Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa* le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla *Centrale operativa* entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

4.1.6) Erogazione delle prestazioni

Nel caso in cui vi fosse un'eccedenza a carico dell'*Assicurato* la prestazione è operante previa accettazione da parte della *Centrale Operativa* delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

4.1.7) Mancato utilizzo delle prestazioni

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, l'*Impresa* non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

L'*Impresa* non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento, da parte della *Centrale Operativa*, determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

4.1.8) Rimborso per prestazioni indebitamente ottenute

L'*Impresa* si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di *Assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *polizza*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE V

TUTELA LEGALE

Premessa

L'*Impresa*, per la gestione dei sinistri di Tutela Legale, si avvale di ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio 59, 37135 Verona, (in seguito denominata ARAG) alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono 045 8290411
- mail per invio denunce di sinistro: denunce@ARAG.it
- fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045 8290557
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@ARAG.it
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro +39 045 8290449

5.1.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'*Impresa*, **nei limiti di cui all'Art. 5.1.11)**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in *polizza*. Tali oneri sono:

- a. le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza venga essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
- b. le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo nei limiti di quanto previsto dalla Tabella dei compensi previsti per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. **Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, in relazione all'ambito di operatività della presente polizza;**
- c. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 5.1.5) Gestione del caso assicurativo;
- d. le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 5.1.5) Gestione del caso assicurativo;
- e. le spese processuali nel processo penale;
- f. le spese di giustizia;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- g. Il contributo unificato, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima in deroga a quanto previsto dall'Art. 5.1.2) Delimitazioni.
- h) le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- i) le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
- j) le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla *polizza*;
- k) le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, l'*Impresa* e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 5.1.4) Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale.

5.1.2) DELIMITAZIONI

L'*Assicurato* è tenuto a:

- a. **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- b. **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

L'*Impresa* non si assume il pagamento di :

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

5.1.3) INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini della presente *polizza*, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- a. per l'esercizio di pretese al *risarcimento* di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al *risarcimento*;
- b. per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- a. durante il periodo di validità della *polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al *risarcimento* di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- b. trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della *polizza*, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati all'*Impresa* o ARAG nei modi e nei termini dell'Art. 5.1.4) Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente *polizza*, sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente dell'*Impresa*, il termine di denuncia dei *sinistri* insorti durante la vigenza della *polizza* precedente decorre dalla cessazione della presente *polizza* anziché dalla cessazione della *polizza* precedente.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- a. vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- b. procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

5.1.4) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. L'*Assicurato* deve presentare ad ARAG denuncia del caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza. La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata di idonea documentazione incluso ogni mezzo di prova a disposizione necessario per permettere ad ARAG di tutelare gli interessi dell'*Assicurato*;
2. Limitatamente alla fase giudiziale, l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto:**
 - a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
 - b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 5.1.1) Oggetto dell'assicurazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Al momento della denuncia del *sinistro*, l'*Assicurato* comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.

3. Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, ARAG, **può nominare direttamente il legale.**
4. L'*Assicurato* deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato per permettere ad ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.
5. L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con la *l'Impresa* e/o ARAG.
6. L'*Impresa* e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.

5.1.5) GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, **ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione sia obbligatoria.**
2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'*Assicurato* comunica ad ARAG **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere all'Impresa di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo** la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 5.1.5 **per la trattazione giudiziale.** Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento **qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.**
4. **è necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:**
 - la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
 - la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.
5. L'*Impresa* non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici
6. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e l'Impresa e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

7. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.1.6) RECUPERO DELLE SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

5.1.7) ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgano in Europa e nei Paesi extraeuropei del Bacino del Mediterraneo. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgano e debbano essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

5.1.8) ASSICURATI

Le garanzie previste all'Art. 5.1.1) Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate:

- al *proprietario*, al *locatario* in base ad un contratto di noleggio/leasing, al *conduttore* autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al *veicolo* indicato in *polizza*.

In caso di sostituzione del *veicolo* indicato in *polizza*, ferma la validità e la continuazione della *polizza*, le garanzie vengono trasferite sul nuovo *veicolo*. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono inoltre per:

- l'Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli minori;
- i conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi *veicolo* pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato Contraente.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5.1.9) PRESTAZIONI GARANTITE

5.1.9 a) Ambito circolazione stradale - Formula Élite

Le garanzie previste all'Art. 5.1.1) valgono per le seguenti prestazioni:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al *risarcimento* danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi. In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:
 - a. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (Art. 149 del *Codice*);
 - b. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (Art. 148 del *Codice*);
 - c. recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (Art. 141 del *Codice*).

Quanto previsto ai punti a., b., e c. opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 5.1.10) Esclusioni lettera h) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 5.1.10) Esclusioni. Quanto previsto al punto a. opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 5.1.10) Esclusioni lettera l);

- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato;
- 3) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del *veicolo* assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- 4) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il *veicolo* assicurato. **La presente garanzia opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150, fermo quanto disposto dall'Art. 5.1.10) Esclusioni lettera l);**
- 5) sostenere controversie relative a danni cagionati dal *proprietario* o dal *conducente* autorizzato a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza della circolazione del *veicolo* autorizzato. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza (Art. 1917 Codice Civile);
- 6) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. ARAG provvederà, **su richiesta dell'Assicurato**, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. **L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione dell'Impresa o ad**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 5.1.11) Esclusioni lettera a), limitatamente alla materia amministrativa;

- 7) proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del *Codice della Strada*;
 - 8) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'*Assicurato*;
 - 9) l'anticipo da parte dell'*Impresa*, fino ad un **importo massimo equivalente in valuta locale a € 11.000** della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero**. L'anticipo viene concesso **previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione delle somma anticipata, da rimborsarsi all'Impresa entro un mese dall'erogazione**;
 - 10) l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero**.
- Le prestazioni di cui ai punti 9) e 10) si cumulano a quelle di cui all'Art. 4.1) lettere q) ed r) della Garanzia Assistenza in viaggio ove prevista in *polizza*.

5.1.9 b) Ambito vita privata

Le garanzie previste all'Art. 5.1.1) vengono prestate in favore del *Contraente Assicurato* ed dei componenti del suo *nucleo familiare* risultante dal certificato di stato di famiglia, limitatamente al periodo di utilizzazione del *veicolo*. Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa *polizza* le garanzie vengono prestate unicamente a favore *dell'Contraente - Assicurato*.

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata, **limitatamente al periodo di utilizzo del veicolo con esclusione:**

- a. di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;**
- b. della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.**

Le garanzie valgono per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al *risarcimento* danni a persone e/o cose subite per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie e contrattuali, **semprech  il valore di lite sia superiore a € 150 ed inferiore a € 52.000;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- c) sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore di proprietà di terzi, privati o pubblici.

5.1.10) ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- f) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'*Assicurato* viene perseguito in sede penale;
- g) se il *conducente* non è abilitato alla guida del *veicolo* oppure se il *veicolo* è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'*Assicurato*, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del *veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al *Codice della Strada*;
- h) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- i) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- l) per controversie con l'*Impresa*;
- m) per l'adesione ad azioni di classe (class action);
- n) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

5.1.11) MASSIMALE

Le garanzie della presente *polizza* vengono prestate fino al *massimale* di € 20.000 per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo, salvo la garanzia prevista dall'Art. 5.1.9 n. 1) lettera b. che, in caso di azioni per recupero di danni a persone, viene prestata fino al *massimale* di € 50.000 per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE VI INFORTUNI

6.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per gli *infortuni* subiti da:

- il *conducente* del *veicolo* descritto in *polizza* e conseguenti alla guida del *veicolo* stesso, dal momento in cui vi sale fino a quello in cui ne è disceso, nonché alle operazioni rese necessarie in caso di fermate per la ripresa della marcia.
- il *proprietario* e/o il *Contraente* ed il loro *nucleo familiare* per gli infortuni subiti durante le attività del tempo libero, con esclusione di quelle lavorative o di tipo professionale, in occasione di viaggi effettuati con il *veicolo* assicurato.

In deroga agli artt. 1900 e 1912 del Codice Civile si considerano in garanzia gli *infortuni* derivanti da colpa grave dell'*Assicurato*, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva.

6.2) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli *infortuni*:

- a) subiti da persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, siano affette da alcoolismo, tossicomania, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
- b) subiti dal *conducente* a causa o in stato di ebbrezza;
- c) subiti dal *conducente* non abilitato alla guida del *veicolo* a norma delle disposizioni in vigore;
- d) subiti dal *conducente* in occasione dell'utilizzo del veicolo non in conformità alle norme vigenti;
- e) causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- f) verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;
- g) sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*;
- h) subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- i) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6.3) DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Fermo quanto sopra, la denuncia dell'*infortunio* deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.

L'Assicurato o, in caso di morte, i *beneficiari*, devono consentire all'Impresa le indagini e gli accertamenti necessari, e produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.

6.4) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'Impresa corrisponde l'*indennizzo* per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio*.

Quanto indicato in *polizza* rappresenta l'importo massimo complessivamente indennizzabile per tutti gli Assicurati.

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 6.2) al fine di ottenere la somma assicurata per persona, l'importo massimo complessivamente indennizzabile è ripartito in parti uguali tra tutti gli Assicurati.

In caso di sinistro l'importo massimo complessivamente indennizzabile sarà ripartito su un massimo di quattro persone anche in presenza di un numero superiore di Assicurati.

L'*indennizzo* complessivo non potrà comunque superare la somma assicurata indicata in *polizza*.

Se, al momento dell'*infortunio*, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, **sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di *invalidità permanente* accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6.5) MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio. Tale *indennizzo* viene liquidato ai *beneficiari* designati o, in mancanza, agli eredi dell'*Assicurato* secondo le norme della successione testamentaria o legittima. **L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.** Tuttavia, se dopo il pagamento di un *indennizzo per invalidità permanente*, ma **entro 2 anni dal giorno dell'infortunio** ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, gli eredi dell'*Assicurato* non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i *beneficiari* hanno diritto soltanto alla differenza tra l'*indennizzo per morte* - se superiore - e quello già pagato per *invalidità permanente*.

6.6) INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'*infortunio* ha per conseguenza una *invalidità permanente* e questa si verifica – anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - **entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto**, l'*Impresa* liquida, con i criteri indicati nell'Art. 6.4) e nei seguenti commi del presente articolo, un *indennizzo* calcolato sulla somma assicurata per *invalidità permanente* totale, secondo le percentuali elencate nell'allegato 1) del D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, con rinuncia all'applicazione della *franchigia* prevista dalla legge. **Si applica invece la franchigia prevista dal punto successivo.**

Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell'allegato 1) di cui sopra vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di *invalidità permanente* non specificati nell'allegato 1) di cui sopra, la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'*Assicurato*.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, **con il massimo del 100%.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Franchigia

Non si fa luogo ad *indennizzo per invalidità permanente* quando questa è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece *l'invalidità permanente* risulta superiore a tale percentuale *l'indennizzo* viene corrisposto solo per la parte eccedente.

Detta *franchigia* non verrà applicata qualora *l'invalidità permanente* sia di grado pari o superiore al 25%.

Maggiorazione

L'invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 70% è considerata *invalidità permanente* totale.

Diritto all'indennizzo

Il diritto all'*indennizzo per invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'*Assicurato* muore per causa indipendente dall'*infortunio* dopo che l'*indennizzo* sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l'*Impresa* paga agli eredi l'importo liquidato ed offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

6.7) DIARIA DA RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA

Nel caso di *infortunio* che renda necessario il ricovero dell'*Assicurato* in Istituto di cura (anche in assenza di intervento chirurgico), l'*Impresa* corrisponde l'indennità giornaliera garantita a tale titolo e indicata nella *polizza* per ciascun giorno di ricovero e per tutta la durata del ricovero stesso, **per un massimo di giorni 100 per ogni *infortunio*.**

6.8) RENDITA VITALIZIA

Per i soli *infortuni* subiti dal conducente del *veicolo* e conseguenti alla guida del *veicolo* stesso, se l'*infortunio* ha per conseguenza un'*invalidità permanente* pari o superiore al 60% e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - **entro 2 anni dal giorno nel quale l'*infortunio* è avvenuto**, l'*Impresa* assicura, mediante l'emissione di una *polizza* Vita, il pagamento, a favore dell'*Assicurato*, di una Rendita Vitalizia rivalutabile dell'importo iniziale annuo di € 6.200, emessa in base alla tariffa dell'*Impresa* in vigore al momento del suo effetto. **L'effetto della *polizza* Vita decorre dalla data di formalizzazione da parte dell'*Impresa* del riconoscimento del grado di invalidità e la relativa rendita è corrisposta fino a quando l'*Assicurato* resta in vita.**

I criteri per la determinazione della percentuale di invalidità sono riportati all'Art. 6.6) Invalidità permanente.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Indennizzo "una tantum" a seguito di ricovero in Istituto di cura

Nel caso di *infortunio* che renda necessario il ricovero dell'*Assicurato* in *Istituto di cura* per un periodo continuativo di almeno 15 notti, l'*Impresa* corrisponde un *indennizzo* "una tantum" di € 10.000. L'*indennizzo* viene erogato in un'unica soluzione su presentazione della cartella clinica comprovante i giorni di ricovero.

Indennizzo "una tantum" in caso di morte

In caso di morte dell'*Assicurato* che si verifichi - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro 2 anni dal giorno dell'*infortunio*, l'*Impresa* corrisponde un *indennizzo* di **e 20.000**. Tale *indennizzo* è cumulabile con la precedente prestazione e viene liquidato ai *beneficiari* designati o, in mancanza, agli eredi dell'*Assicurato* secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

6.9) RENDITA "4X4"

Per i soli *infortuni* subiti dal conducente del *veicolo* e conseguenti alla guida del *veicolo* stesso, se l'*infortunio* determina un'*invalidità permanente* accertata **pari o maggiore del 65% della totale** e questa si verifica **entro 2 anni dal giorno nel quale l'*infortunio* è avvenuto**, l'*Impresa* assicura il pagamento, a favore dell'*Assicurato*, di una **rendita mensile dell'importo lordo di € 4.000 per la durata di 4 anni**. La rendita è erogata purché l'*Assicurato* sia in vita.

Il pagamento della suddetta rendita decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto con il quale l'*Assicurato* accetta la liquidazione a titolo definitivo dell'indennizzo per *invalidità permanente*. I criteri per la determinazione della percentuale di invalidità sono riportati all'Art. 6.6) Invalidità permanente della presente Sezione.

6.10) CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie di natura medica sul grado di *invalidità permanente*, sul grado o durata dell'inabilità temporanea o sulla giustificazione delle spese sanitarie, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'Art. 6.4) possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio di medici. Il Collegio dei medici risiede nel Comune, sede di istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'*indennizzo*.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

6.11) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Salvo per quanto rimborsato per spese di cura, l'*Impresa* rinuncia, a favore dell'*Assicurato* e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'*infortunio*.

6.12) APPLICABILITÀ DI ALTRE NORME

Per tutto ciò che non sia qui espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le norme valide per la Sezione "Responsabilità Civile Veicoli".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

APPENDICE NORMATIVA

Stralcio dei principali articoli del "Codice delle assicurazioni private" disciplinanti l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

ART. 134. - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'Impresa deve consegnare al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
- 1 bis. I contraenti hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP con regolamento.
2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'Art. 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L'attestazione è consegnata dal Contraente all'Impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.
- 4 bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
- 4 ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.

4. quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

ART. 144 - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il *risarcimento* del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al *risarcimento* del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Stralcio Regolamento IVASS del 19 maggio 2015 n 9 concernente la disciplina della Banca Dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio.

ART. 2 "CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO"

1. L'attestazione contiene:
 - a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
 - b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
 - c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
 - d) il numero del contratto di assicurazione;
 - e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
 - g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
 - h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
 - i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
 - j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
 - k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.
2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. Ai sensi del comma 1, lett. i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.

La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del *malus*.

In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del *malus*.

In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del *malus*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.



Data ultimo aggiornamento: 31/10/2018

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. AUT051251 - Ed. 01/2019

ITALIANA
ASSICURAZIONI

REALE GROUP

TOGETHER MORE

130°

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1989 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritta al numero 006 dell'Albo delle Società Capigruppo.